

1831. 18 Novembre

Consiglio di Stato

Sezione dell' Interne.

Ordina 1.

Oggi, sessante di Novembre del anno mille ottocento  
trecento uno, come si era detto nel verbale in questa  
Sala della Presidenza della Sezione dell' Interne, si è  
minimamente discusso l' articolo 1.º del progetto  
presentato, e sono intervenuti

Le prefate Sua Eccellenza l' on. Collegio, Presidenti,  
e lo Consiglio di Stato

Conte di Colloredo

Marchese Lascaris

Conte di Malaspina, ed il Segretario intervenuto.

Sua Eccellenza il Presidente apre il congresso  
avvertendo a riferire:

il Consiglio: Conte di Colloredo, il quale fa il  
rapporto della religione: parla nel Segretario 2.  
Stato capo della 1.<sup>a</sup> Divisione dell' ufficio 3.<sup>o</sup> della 1.<sup>a</sup>  
Legazione di Stato (partenza) alla domanda: quali  
sui fratelli (quali si pensano a Gerolamo Petrosi,  
fondato ad ottenere la permissione di marciare per  
via di mare nella provincia di Alghero e quella di  
1831) nelle qualità di legazione in ordine, come  
se loro fratelli, e tenente capitani di fregata, ecc.  
se loro parti, ecc. nel territorio della città di Napoli,  
dalla quale religione, unitamente alla religione di  
fratelli Petrosi, ha sempre nel nome Segretario di Stato  
a questa Sezione per suo parere, unitamente agli  
articoli 17 del Reg. del 13 agosto 1821, e 1.<sup>o</sup>  
della L.º Tabacchi 13 settembre successivo.

Si considera non essere legge proibitiva l'  
estrazione de' fieni, e non si vede perciò dover trat-  
tenere sopra questo articolo

Art. 1.

Permessione di ottenere licenza da andare  
nella Provincia di Alghero e quella di Ajaccio,  
dalla 1.<sup>a</sup> qualità per i Petrosi

1.<sup>o</sup> del Segretario generale 3.  
2.<sup>o</sup> del Reg. della Sezione 5.

L' on. favorevole

Quanto al trasporto della legna si opera che  
contiene l'articolo 24 del regolamento di boschi  
e selve approvato colla R. Lett. 15 ottobre 1802  
l'espertazione all'atto di qualunque sorta di  
legnami senza la prescrizione sopra, e questa  
espertazione operata per stata prescrizione con altra  
legge Lett. 10 giugno 1803 per legnami provenienti  
dal boschi e selve delle Province di Vigor, ella è  
conosciuta che il trasporto a questa delle altre  
province potrebbe facilitare la contrabbazione al  
trasporto del regolamento.

E con opera tuttavia questo trasporto letteralmente  
provisto dalle citate leggi e ritenuto dalle usanze  
statutarie emanate nella data relazione, che  
nella provincia di Bologna, e mostrano le circo-  
stanze che già percuotono alla saccente del boschi  
di permettere l'espertazione di quella di Vigor.  
E perciò è naturalmente unanime che per la  
M. Ignara di acciudere si applicassero fratelli  
Rovini l'implorata prescrizione.

— 4 giugno

N. 2

Dopo alla restituzione della facoltà  
di prendere in boschi;

Letta dagli abitanti di Villaret

et. del Reg. provinciale G.

et. del Reg. della legna G.

La sua negativa

La sua quindi le stoffe (cospicua) Conto di Bologna  
a fare rapporto della relazione fatta dal  
prefato segretario di Stato coll'abbonza degli  
abitanti del villaggio di Villaret (Carantana)  
tendente ad ottenere che non venga dagli agenti  
forestali portata restituzione alcuna ai dritti  
esistenti nell'istituzione del 27 aprile 1790,  
malgrado il rispetto a tale riguardo del rego-  
lamento per boschi e selve del 1802, e delle carte  
usate e documenti a detta relazione uniti da  
questa sopra l'ignora del prefato primo segretario  
di Stato trasmessi per suo potere, inserimenti  
agli articoli di legge pertinenti.

Si prende a considerare che il detto regno nella  
 detta Lettera patente d'investitura, oltre aver potuto  
 essere che un' volta, cioè tutti li parochi con quelle che  
 più nascono dalla loro vendita in un' episcopio, non  
 ha la legge del 1577 questa restigione alcuna all'  
 consiglio di tale facoltà, se termini destinati al parocho.

Ma se poi intenda usura per parochi archidiaconi  
 banchi e le altre, il qual detto per essere della  
 proprietà della patenti d'investitura, non  
 potrei quello esistente: e non della provvisione che  
 se considerano la detigione, e sotto l'episcopio della  
 parola che tendono alla loro convocazione: e ad  
 tanto più dover opera, che fin dal 1578 (contiene  
 anni prima della investitura succeduta) erano  
 legge fatta da. M. R. Maria Juana Reale  
 Signora degli stati, colla quale s'istruiva che  
 se non in episcopio, d'intendere il testamento a  
 parolare in banchi convocati in consiglio, e tra  
 anni dopo il regno, e si mandava inoltre a tutte  
 le città e comunità ecclesiastiche comunali nel loro  
 territorio di raccomandare, come debbano al Reverendo  
 generale, anzi fattore del medesimo religione  
 alla Camera, e simili sommarariamente le  
 comunità, da ogni si provvisore come meglio  
 stimabile convenirsi al beneficio pubblico di ogni  
 luogo di alla convocazione di loro banchi.

Ma inoltre con altre regolamenti particolari alla  
 sede della Caratteria si provvisore nel 1760 alla  
 loro convocazione in modo particolare identico a  
 quelle determinate dal regolamento del 1577, con  
 termini anzi più larghi dopo equivo il regno.  
 cominciando poi ancora quella legge la facoltà agli  
 Sindacati di prolungare, allungando, e termini  
 sopra: sotto il termine delle quali leggi non

6  
altre gli abitanti di Villant sperte richiamo,  
soltanto fosse quella anche più rigoroza della  
attualmente vigente.

Che, perciò non siano ma vantaggiati i pascoli  
vicini, dappoi i supplementi delle disposizioni  
del citato vigente regolamento forestale;

E che non venga da esse menomamente  
scemati li dritti dei riserenti acquistati, giacchè  
soggetti pur erano in quel tempo i pascoli in  
tutti alle medesime regole.

Entrò perciò all'unanimità in esecuzione la  
seguente Ordine, che segue non sia la domanda  
proposta di venire in favore, svolta da. d. M.,  
caba si ricorrendo la facoltà di provvedere con  
altro verso nel caso che per la riduzione a  
base d'una parte degli antichi pascoli, la  
quantità attuale non fosse proporzionale al  
numero della popolazione.

11° 2.

Approvazione di contratto  
per medicinali nelle carceri di Biella  
colle signora Lasagna

1. del Reg. generale. 2.  
1. del Reg. della Regione. 2.

Parere favorevole

Refersi perciò il fascicolo contenente la relazione  
fatta dall'Intendente generale  
dell'Amministrazione, dell'istituto al Reale  
Segretario di Stato Interni per l'approvazione  
dell'atto di sottoscrizione, pubblicato il 25 settembre  
ultimo dalla signora Carlotta Lasagna,  
residente all'Intendente della provincia di  
Biella, per la somministrazione di medicinali  
ai detenuti nelle carceri di detta città; relazione  
trasmissa dal detto Reale Segretario di Stato  
a questa Sezione, pel suo parere, conformemente  
all'art. 2 delle L. e. Patenti 20 ottobre  
1829

Si pensa e si considera che l'atto di sottoscrizione è in 4 tratti, restato per copia

alla relazione concernente i dotti stipulati debitamente  
 che con gli speciali Carlo Laingna, già incaricati  
 provvisoriamente della amministrazione di  
 medicinali alle carceri di Biella, si è obbligati  
 con ragione ed equità alla continuazione di quel  
 servizio, mediante corrispondenza di paggi minori  
 del 30 per cento di quelli fissati dalla tariffa, e  
 sotto l'operanza di capitoli d'appalto congiun-  
 tamente stabiliti dall'Accademia economica del interno  
 nel 1824.

che ne risultano pienamente appianati ad un  
 tempo l'interesse del R. Erario, ed i riguardi  
 dovuti all'umanità.

La Commissione è stata perciò d'opinione, volentieri,  
 poterli S. M. approvare, ed approvare l'atto di  
 estensione come sopra, perfino dallo speciale  
 Carlo Laingna.

N.º 11.

Approvazione di contratti  
 per sommi di cibo e servizio di infermeria  
 nella casa di reclusione di Saluzzo  
 con Luigi Giovanetti

1.º del 1827 gen. 1.  
 2.º del 1827 della 1827 1.

Parere favorevole

L'Espresso Consiglio Conte di Salaparuta fa  
 convenientemente rapporto della relazione fatta  
 dall'Accademia economica del interno il 2.º giorno  
 alla R. Segreteria di Stato (interna) per l'  
 approvazione dell'atto di estensione, 7 luglio  
 ultimo, col quale Luigi Giovanetti prese ad appalto  
 la amministrazione di cibo e del servizio d'infermeria  
 nella casa di reclusione di Saluzzo, mediante  
 corrispondenza di continui 22 per cento inferiori  
 in ogni giorno, tenore della relazione, nella carta  
 annessa, a questi Regia, pel suo parere, del  
 primo Segretario di Stato (interna), convenientemente  
 all'articolo 2 della lettera Lett. 20 ottobre p.p.

Considerando essere l'annunziato atto di estensione  
 non debitamente stipulato avanti l'Intendente  
 della provincia di Saluzzo, e mancando di giustificare  
 alcuna;

8  
Gloria diavolante, stabilite la quantità e la  
qualità della Divina: potestate, secondo  
pari le regole del servizio e della costabilità.

Inoltre, della relazione dell'azienda com-  
mune che il presidente appalto del Castagno  
Dante era stato abbandonato in ogni prova,  
segnare l'obbligazione in tempo utile, per la  
tenuta del corrispettivo di un'azienda 16 per  
caduto inferiore, e che l'attuale partito è il  
migliore che si può ottenere per un tale  
servizio.

La legge dell'attorno e parità di parità, man-  
giare il M. di guerra di pace, al sito in-  
dicato la reale: sua approvazione.

Il Presidente determina gli altri adatti addi-  
ti, e dichiara, circa l'adempimento.

Si fanno.

L. M. Monti e altri